

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 35-8498

Dipendente Dr.ssa Paola Elena Bernardelli, autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Nazionale svedese per la Protezione civile in consorzio con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Italiano di Firenze, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 28 gennaio 2019 – ns. prot. 1560/A10006C, la Dr.ssa Paola Elena Bernardelli, funzionaria regionale assegnata alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere un incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Nazionale svedese per la Protezione civile in consorzio con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Italiano di Firenze nell'ambito di un'esercitazione internazionale sul Meccanismo Unionale di Protezione Civile che avrà luogo a Firenze, per un totale di circa 30 ore, dal 24 al 30 marzo 2019.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali degli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico di insegnamento;

preso atto che, come da istruttoria degli uffici competenti, che hanno anche acquisito il parere favorevole del dirigente responsabile della D.ssa Bernardelli nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

richiamato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.r. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, la dipendente ha comunicato che per l'attività in oggetto è previsto un compenso, nei limiti di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 3.4.2017;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, la Dr.ssa Paola Elena Bernardelli, a svolgere l'incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Nazionale svedese per la Protezione civile in consorzio con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Italiano di Firenze nell'ambito di un'esercitazione internazionale sul Meccanismo Unionale di Protezione Civile che avrà luogo a Firenze, per un totale di circa 30 ore, dal 24 al 30 marzo 2019.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti, che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)